

Spett. le
TECNAV S.C.R.L.
Via La Martella, s.n.c.
75100 C/da Guirro – Matera (MT)
PEC: TECNAV.MATERA@LEGALMAIL.IT

(Tot. pagg. 1+3)
TRASMISSIONE VIA PEC

OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DELL’AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI – BIRGI” – CIG 701981783D


Comunicazione esclusione (ex art. 76, comma 5, lett. b), D.lgs. 50/2016)

In riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si comunica che, in esito alle operazioni di gara, tenutesi in terza seduta pubblica, in data odierna, 28 agosto c.a., presso gli uffici amministrativi della scrivente stazione appaltante, codesto Spettabile operatore economico in indirizzo è stato escluso poiché la Commissione incaricata della verifica delle anomalie delle offerte ha ritenuto che le giustificazioni prodotte ed acquisite agli atti della scrivente stazione appaltante (rif. prot. entr. n. 1758/17 del 06/07/2017 e prot. entr. n. 2461/17 del 26/07/2017), non abbiano offerto elementi oggettivi e/o elementi chiarificatori ritenuti utili ed idonei a motivare la sostenibilità tecnico-economica dell’offerta. Per quanto suddetto, **l’offerta è stata ritenuta anomala ad ogni effetto di legge.**

Si allega, in uno alla presente, copia della relazione conclusiva della commissione incaricata della verifica delle anomalie delle offerte (rif. prot. int. n. 776/17 del 24/08/2017), i cui contenuti devono intendersi ivi integralmente ripetuti e trascritti.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giancarlo Guarrera



Allegato:

- 1) Relazione conclusiva della commissione incaricata della verifica delle anomalie delle offerte (rif. prot. int. n. 776/17 del 24/08/2017)

**RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE
INCARICATA DELLA VERIFICA DELL'ANOMALIE DELLE OFFERTE
RELATIVA ALL'OFFERTA DELLA TECNAV S.C.R.L.**

**VERBALE DI GARA N.1
(seduta riservata)**

La Commissione incaricata della verifica dell'anomalia delle offerte, all'esito della seduta di oggi, giorno 24 mese di agosto dell'anno 2017, ritiene che l'offerta formulata dalla ditta TECNAV S.C.R.L. debba essere ritenuta anomala, con ogni conseguente statuizione per la quale si rimanda alla competenza della Commissione di gara.

In particolare, la Commissione incaricata della verifica ritiene che la ditta abbia risposto in modo evasivo (v. nota del 25/07/2017, assunta al prot. entr. n. 2461/17 del 26/07/2017) alla richiesta di giustificazioni integrative, avanzata dalla stazione appaltante, con nota prot. usc. n. 877/17 del 18/07/2017.

Sulla scorta della disamina della documentazione prodotta con la citata nota prot. entr. n. 2461/17 del 26/07/2017, viene confermata l'insufficienza delle giustificazioni addotte per assenza di elementi oggettivi a supporto del ribasso offerto. Infatti la "relazione giustificativa" del 25 luglio u.s., unitamente a quella precedente del 5 giugno u.s., non sono allo stato utilmente impiegabili in questa sede poiché caratterizzate da accenti eccessivamente generici che non sembrano andare al di là di mere petizioni di principio, in quanto le particolari condizioni vantaggiose di mercato, o particolari vincoli negoziali o economie di scala o altri elementi citati nelle suddette relazioni, in cui si fa riferimento a commesse su Salemi e Gibellina, sono tutti elementi comunque da indicare e comprovare specificatamente.

La Commissione rileva, poi, una contraddizione tra l'indicazione, riportata dall'operatore, nella propria offerta economica, avuto riguardo ai propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (rif. art. art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), valorizzati nella misura di € 2.000,00 e l'importo indicato in corrispondenza della dicitura "oneri di sicurezza" pari ad € 4.000,00 di cui alla documentazione inviata il 5 giugno u.s. (rif. prot. entr. n. 1758/17 del 06/07/2017), in riscontro alla richiesta di giustificazioni inviata dalla stazione appaltante (rif. prot. usc. n. 692/17 del 30/05/2017).

L'operatore economico, quindi, in rapporto alla sua offerta economica e alla sua specifica organizzazione, quantifica in modo diverso i c.d. "rischi propri", o "costi di sicurezza aziendale", circostanza che fa dubitare – *inter alia* – della serietà dell'offerta nel suo insieme.

Inoltre, la ditta opera un'indebita commistione tra i costi relativi ai rischi c.d. da "interferenze" e i costi connessi ai c.d. "rischi propri". Infatti, al fine di giustificare il proprio ribasso, pari al 23,250% sul prezzo posto a base di gara, che è costituito unicamente da € 40.000,00 + € 4.520,44 = € 44.520,44, atteso che gli oneri per la sicurezza, pari ad euro 7.469,94 non soggetti a ribasso d'asta, l'operatore parte dalla determinazione del costo mensile del servizio che, a giudizio (errato) della ditta, è pari ad € 2.736,33 ricomprendendo in esso anche 1/19 degli oneri della sicurezza (€ 393,15) e pone il predetto importo di € 2.736,33 a parametro di riferimento per giungere al canone mensile offerto (€ 2.191,55) inglobando in esso i propri costi di sicurezza aziendale (€ 210,53) e per di più, giungendo a stimare una marginalità di € 544,78 oltre ad € 342,11 indicato come "utile medio mensile" ed € 138,91 come "ulteriore margine medio mensile".

Peraltro, il codice appalti (rif. art. art. 97, comma 6) esclude l'ammissibilità di giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenuta nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, la trasmissione di n. 3 «*buste paga dei lavoratori in atto in forza presso la ns. unità lavorativa di Salemi*», oltre a non essere idonea a comprovare che il numero di risorse dedicate alla sola commessa di che trattasi saranno 3 – informazione che, al contrario, la stazione appaltante aveva espressamente chiesto di conoscere (rif. nota prot. usc. n. 877/17 del 18/07/2017, 2° cpv.) – non soccorre al fine di conoscere il costo del lavoro bensì il costo della retribuzione né i livelli di inquadramento delle risorse da dedicare al cantiere dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi.

Circa l'organizzazione del lavoro, poi, le giustificazioni fornite non specificano nulla in ordine al monte ore dedicato all'espletamento delle attività di cui al "Programma di manutenzione ordinaria", costituente uno degli allegati del Capitolato Tecnico Prestazionale nonché l'impegno orario giornaliero ovvero mensile tanto delle risorse operative quanto del perito chimico e dell'ingegnere rispetto al cui costo medio mensile sostenuto, per un importo complessivo pari ad € 300,00, non viene fornito alcun elemento oggettivo che dimostri la correttezza e la congruità di mercato del compenso riconosciuto.

Le giustificazioni fornite dalla ditta non sono conducenti anche in riferimento ai mezzi in uso all'operatore economico. Infatti nelle giustificazioni del 5 giugno u.s. (rif. prot. entr. n. 1758/17 del 06/07/2017), è stato indicato che «*il costo del personale sarà determinato dalle spese di trasferta ed il costo del mezzo da utilizzare*». Lasciando in disparte la circostanza che non sono state quantificate, nel giustificare l'offerta, le spese di trasferta, il costo medio mensile del mezzo pari ad € 300,00 non è dato comprendere se debba essere riferito al mezzo di trasporto ovvero ai mezzi di lavoro tra i quali non è annoverato un muletto, occorrente per l'esecuzione di alcune attività da affidarsi.

Con riguardo ai costi per la cauzione provvisoria, garanzia definitiva, polizza RCT/RCO, polizza assicurativa RC Auto, costi per l'ottenimento di appositi PASS e costi per il conseguimento di attestato


di corso security, gli elementi indicati (€ 200,00 per la cauzione definitiva ed € 300,00 per l'ottenimento dei PASS e per il conseguimento di attestato di corso security) non sono corroborati dalla trasmissione di appositi preventivi di spesa. Inoltre, la Commissione ritiene insufficiente a giustificare l'offerta la sola indicazione circa il fatto che *«le altre assicurazioni sono già stipulate e sono in pancia alla società indipendentemente dalle commesse»*: infatti non sono state prodotte le polizze in parola ma la quietanza del pagamento della sola polizza RCT/RCO da cui non è evincibile se il contratto d'assicurazione stipulato con la compagnia TUA ASSICURAZIONI SPA rechi un *«massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00 €) per sinistro e per ciascun anno, senza limiti al numero dei sinistri, con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto e con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST e che copra anche un periodo non inferiore a 12 mesi dopo la consegna dei servizi»* come espressamente richiesto alla documentazione di gara.


Infine, nessun elemento è stato allegato per la polizza assicurativa RC Auto: non è dato conoscere, quindi, se i mezzi di trasporto da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione del servizio di che trattasi, siano coperti o meno da polizza RCAuto *«con massimali annui non inferiori ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto, recante l'espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di Airgest»*, come prescritto dalla *lex specialis* di gara.


La Commissione, pertanto, ritiene di confermare il giudizio di anomalia dell'offerta e manda copia del presente verbale al responsabile del procedimento per il seguito di competenza.

Trapani, 24/08/2017

La Commissione

 (PRESIDENTE)

 (COMPONENTE)

 (COMPONENTE)